

**Regolamento
della legge della scuola¹**
(del 19 maggio 1992)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Richiamati

- la legge della scuola del 1° febbraio 1990;
- l'art. 4 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928;²

decreta:

TITOLO I
Disposizioni generali

Dipartimento e unità amministrative (art. 8 Lsc)³

Art. 1⁴ Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l'applicazione della legge della scuola del 1° febbraio 1990 (di seguito legge) e del presente regolamento.

²Le unità amministrative subordinate designate genericamente nel presente regolamento sono:

- a) con il termine Divisioni: la Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale;
- b) con il termine uffici d'insegnamento e di formazione: l'Ufficio delle scuole comunali, l'Ufficio dell'insegnamento medio, l'Ufficio della pedagogia speciale, l'Ufficio dell'insegnamento medio superiore, l'Ufficio della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica, l'Ufficio della formazione commerciale e dei servizi e l'Ufficio della formazione sanitaria e sociale.

Competenze decisionali in materia finanziaria⁵

Art. 1a⁶ Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come segue:

- a) al capufficio o al responsabile CRB fino a fr. 10'000.–;
- b) al capodivisione per importi superiori a fr. 10'000.– e fino a fr. 30'000.–;
- c) al direttore del Dipartimento per importi superiori a fr. 30'000.– e fino a fr. 100'000.–;
- d) al Consiglio di Stato per importi superiori a fr. 100'000.–.

Obbligo scolastico⁷

Art. 1b⁸ Le disposizioni particolari concernenti la frequenza delle scuole obbligatorie sono stabilite nelle leggi speciali e nei rispettivi regolamenti di applicazione.

¹ Titolo modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.

² Ingresso modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594.

³ Nota marginale modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

⁴ Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

⁵ Nota marginale modificata dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedente modifica: BU 2014, 340.

⁶ Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedenti modifiche: BU 1994, 607; BU 2014, 340.

⁷ Nota marginale modificata dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedente modifica: BU 2014, 340.

⁸ Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedenti modifiche: BU 1994, 607; BU 2014, 340.

Ammissione alle scuole cantonali

a) condizioni del domicilio⁹

Art. 1c¹⁰ ¹Nelle scuole cantonali sono ammessi gli allievi domiciliati in Ticino; nel dubbio, è richiesta l'attestazione del Comune di domicilio.

²È assimilata al domicilio la residenza in Ticino autorizzata secondo le disposizioni in materia di polizia degli stranieri.

³Allievi domiciliati fuori Cantone possono essere eccezionalmente ammessi, tenendo conto delle ragioni invocate e commisurandole con l'aggravio che ne deriva all'istituto scolastico; per gli stranieri è inoltre necessaria l'autorizzazione come al cpv. 2.

⁴L'ammissione dei non domiciliati è autorizzata dalle Divisioni per le rispettive scuole, congiuntamente con la decisione sulla tassa, riservata la facoltà di reclamo e quella di ricorso al Consiglio di Stato.

b) tasse (art. 7 cpv. 4 Lsc)¹¹

Art. 1d¹² ¹Per l'ammissione dei non domiciliati è prelevata la tassa annua seguente:

a) scuola media fr. 7'500.-;

b) scuole medie superiori e scuole professionali di base a tempo pieno fr. 15'000.-;

c) scuole speciali fr. 44'000.-;

d) scuole dell'infanzia ed elementari: la tassa è decisa dal Municipio.

²Sono riservate le convenzioni con altri Cantoni o Paesi.

³La tassa può essere ridotta secondo libero apprezzamento, segnatamente nel caso di allievi ospiti nell'ambito di scambi scolastici.

Collaborazioni con altre scuole

Art. 1e¹³ Il Dipartimento può sottoscrivere convenzioni che prevedono collaborazioni tra scuole ticinesi e scuole di altri Cantoni o estere quando esse sono nell'interesse degli allievi e del sistema scolastico.

Programmi e piani di studio delle scuole professionali

Art. 1f¹⁴ L'approvazioni di programmi e piani di studio delle scuole professionali, per quanto non previsto da norme federali, compete al Dipartimento.

Innovazioni e sperimentazioni (art. 13 Lsc)

a) proposte

Art. 2¹⁵ Oltre al Dipartimento, agli organi scolastici cantonali e agli organi degli istituti, possono proporre sperimentazioni e innovazioni le associazioni magistrali, le associazioni di docenti di determinati ordini di scuola o di materia e i gruppi di docenti appositamente costituiti.

⁹ Nota marginale modificata dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedente modifica: BU 2014, 340.

¹⁰ Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedenti modifiche: BU 1994, 607; BU 2009, 179; BU 2012, 282; BU 2014, 340.

¹¹ Nota marginale modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

¹² Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedenti modifiche: BU 2014, 53; BU 2014, 340.

¹³ Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedente modifica: BU 2014, 340.

¹⁴ Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedente modifica: BU 2014, 340.

¹⁵ Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedenti modifiche: BU 2002, 195; BU 2012, 282.

b) presentazione e preavviso

Art. 3¹⁶ ¹Le proposte di innovazione e di sperimentazione sono da presentare agli organi competenti designati dalla legge (Consiglio di Stato, Dipartimento, organi scolastici cantonali), i quali le esaminano, prendono posizione in merito e, se del caso, elaborano o fanno elaborare il relativo progetto.

²Le proposte concernenti i singoli istituti presentate agli organi competenti sono preavvisate dagli organi di conduzione degli istituti interessati.

c) contenuto ed eccezioni

Art. 4 ¹Le proposte devono indicare:

- a) i motivi che stanno alla base del progetto;
- b) la descrizione del progetto e i suoi obiettivi;
- c) i destinatari;
- d) i modi e le tecniche di attuazione;
- e) i tempi di realizzazione;
- f) le eventuali deroghe a disposizioni di leggi o di atti esecutivi;
- g) il numero delle ore-lezione necessarie per la sua realizzazione;
- h) le forme di assistenza richieste;
- i) le modalità di verifica e di valutazione;
- l) le prospettive di estensione o di generalizzazione;
- m) le eventuali spese per apparecchiature, materiali, trasferte, ecc.;
- n) il nominativo dei responsabili.

²L'obbligo di attenersi a tali disposizioni concerne solo i proponenti che possono essere autorizzati ad assumere direttamente l'attività sperimentale; negli altri casi le proposte devono contemplare almeno quanto stabilito dalle lettere a), b) e c) del precedente capoverso.

d) rapporto descrittivo e annuale

Art. 5 Annualmente i responsabili di ogni sperimentazione presentano un rapporto descrittivo e valutativo all'autorità o all'organo che l'ha autorizzata.

e) revoca

Art. 6 Un'eventuale revoca avviene, di regola, al termine dell'anno scolastico.

Concessione deroga temporanea

Art. 6a¹⁷ La concessione della deroga temporanea prevista dall'art. 13 cpv. 3 lett. b) della legge spetta alle Divisioni.

Eccezioni al mercoledì pomeriggio

Art. 6b¹⁸ La concessione delle eccezioni previste dall'art. 15 cpv. 6 della legge spetta ai rispettivi uffici d'insegnamento e di formazione; è data facoltà di reclamo all'ufficio che ha concesso l'eccezione.

Comprensori di frequenza

Art. 6c¹⁹ La definizione dei comprensori di frequenza prevista dall'art. 16 della legge spetta al Dipartimento; è data facoltà di reclamo allo stesso Dipartimento.

Art. 7 ...²⁰

¹⁶ Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

¹⁷ Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 369.

¹⁸ Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 369.

¹⁹ Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 369.

²⁰ Art. abrogato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

TITOLO II
Organi degli istituti scolastici
CAPITOLO 1
Organi di conduzione degli istituti cantonali

Composizione (art. 27 cpv. 1 Lsc)

Art. 8²¹ La composizione della direzione di istituto è quella stabilita dall'art. 27 cpv. 1 della legge.

Il direttore (art. 28 e 29 Lsc)

a) compiti

Art. 9 1I compiti specifici del direttore sono stabiliti dall'art. 29 della legge.²²

2L'opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica riguarda:

- a) l'insegnamento, specialmente nei suoi aspetti pedagogici generali;
- b) i rapporti fra le componenti dell'istituto;
- c) la partecipazione alla vita dell'istituto;
- d) il rispetto delle norme che disciplinano il rapporto d'impiego del personale scolastico.²³

3Per quanto riguarda l'insegnamento, riservate le competenze degli organi scolastici cantonali, il direttore:

- a) assicura contributi e verifiche all'attività dei docenti mediante assistenza a lezioni, colloqui ed esame della documentazione didattica e dei piani di lavoro annuali;
- b) presta particolare assistenza ai docenti neoassunti;
- c) richiede all'occorrenza l'intervento o la collaborazione degli organi scolastici cantonali previsti dall'art. 11 della legge.²⁴

b) requisiti

Art. 10 1Il direttore dev'essere in possesso dei titoli richiesti per l'assunzione nel grado e nell'ordine della scuola che dirige, dell'abilitazione all'insegnamento, di regola di un'esperienza d'insegnamento di almeno 4 anni e di eventuali altri requisiti, indicati nel bando di concorso, richiesti dallo specifico carattere di determinati istituti.

2In difetto dell'abilitazione il direttore assunto è tenuto a conseguirla.

c) onere d'insegnamento

Art. 11 1L'onere d'insegnamento del direttore è di regola di almeno 4 ore-lezione settimanali.

2Il Dipartimento può concedere l'esonero per ragioni attinenti alla situazione dell'istituto o per l'esecuzione di compiti speciali.

d) rientro nell'insegnamento

Art. 12 Il direttore che cessa o lascia la sua funzione ha il diritto di riprendere l'insegnamento nella sede se ciò è possibile tenuto conto della sua anzianità di servizio e con precedenza rispetto ai docenti entrati successivamente nell'istituto.

Il vicedirettore (art. 28 e 29 Lsc)

a) compiti

Art. 13 Il vicedirettore collabora con il direttore nello svolgimento delle sue funzioni e, in caso di assenza o di impedimento del direttore, ne assume i compiti e le responsabilità.

b) requisiti

Art. 14 1Il vicedirettore dev'essere in possesso dei titoli richiesti per l'assunzione nel grado e nell'ordine di scuola in cui opera, dell'abilitazione all'insegnamento e, di regola, di un'esperienza d'insegnamento di almeno 4 anni.

2In difetto dell'abilitazione all'insegnamento, il vicedirettore assunto è tenuto a conseguirla.

²¹ Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

²² Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

²³ Lett. modificata dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 345.

²⁴ Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

c) riduzione d'orario

Art. 15 ¹Riservata l'applicazione dell'art. 20a, la funzione di vicedirettore comporta una riduzione dell'orario settimanale d'insegnamento.²⁵

- a) di 8 ore-lezione negli istituti fino a 250 allievi, rispettivamente 625 nelle scuole per apprendisti;
- b) di 10 ore-lezione negli istituti da 251 a 450 allievi, rispettivamente da 626 a 1125 nelle scuole per apprendisti;
- c) di 12 ore-lezione negli istituti con oltre 450 allievi, rispettivamente 1126 nelle scuole per apprendisti;
- d) di 16 ore negli istituti di scuola speciale.²⁶

d) rientro nell'insegnamento

²Le modalità di rientro nell'insegnamento del vicedirettore sono quelle previste per il direttore.

e) numero dei vicedirettori

Art. 16 ¹Il numero dei vicedirettori è stabilito come segue:

- a) 1 vicedirettore nelle scuole medie, nelle scuole speciali e nelle scuole professionali eccetto quelle di cui alla lettera b);²⁷
- b) 2 vicedirettori nelle scuole per apprendisti con più di 1250 allievi, nei licei e nella scuola cantonale di commercio.

²Tale numero può essere eccezionalmente modificato dal Consiglio di Stato.

Direttore e vicedirettore delle scuole professionali commerciali

Art. 17 La nomina del direttore e del vicedirettore delle scuole professionali commerciali è regolata dalla Convenzione stipulata tra il Consiglio di Stato e la Federazione delle sezioni ticinesi della Società svizzera degli impiegati di commercio.

Membri del consiglio di direzione eletti dai docenti

(art. 34 Lsc)

a) designazione

Art. 18 ¹Il collegio dei docenti elegge i membri del consiglio di direzione di sua spettanza; la designazione è ratificata dal Consiglio di Stato.

b) requisiti

²I candidati alla carica di membro del consiglio di direzione devono essere docenti nominati o incaricati almeno a metà tempo, avere un'esperienza d'insegnamento di almeno 3 anni e avere la sede di servizio nella sede interessata.

c) onere complessivo di attività

³L'attività complessiva esercitata dai membri del consiglio di direzione eletti dai docenti dev'essere equivalente ad almeno 3/4 dell'onere d'insegnamento a orario completo.

d) numero dei membri

Art. 19 ¹Il numero dei membri del consiglio di direzione eletti dal collegio dei docenti è di 2.

²Tale numero può eccezionalmente essere modificato dal Consiglio di Stato.

e) riduzione d'orario

Art. 20 ¹Riservata l'applicazione dell'art. 20a, la funzione di membro comporta una riduzione dell'orario settimanale d'insegnamento.²⁸

- a) di 4 ore-lezione negli istituti fino a 250 allievi, rispettivamente 625 nelle scuole per apprendisti;
- b) di 7 ore-lezione negli istituti da 251 a 450 allievi, rispettivamente da 626 a 1125 nelle scuole per apprendisti;
- c) di 9 ore-lezione negli istituti con oltre 450 allievi, rispettivamente 1126 nelle scuole per apprendisti.

²⁵ Frase modificata dal R 27.11.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 695.

²⁶ Lett. introdotta dal R 12.7.2016; in vigore dal 15.7.2016 - BU 2016, 346.

²⁷ Lett. modificata dal R 12.7.2016; in vigore dal 15.7.2016 - BU 2016, 346; precedente modifica: BU 2003, 369.

²⁸ Frase modificata dal R 27.11.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 695.

²Nel caso di istituti con esigenze particolari, il Consiglio di Stato può derogare ai parametri indicati nel capoverso precedente.

Diversa ripartizione delle ore di riduzione

Art. 20a²⁹ ¹Prima di iniziare la procedura per la designazione dei collaboratori di direzione che entreranno in carica per il nuovo biennio, il Consiglio di direzione può decidere una diversa ripartizione delle ore disponibili per i collaboratori di direzione come pure per la funzione di vicedirettore.

²Parte della dotazione oraria di cui al cpv. 1 può essere attribuita a personale amministrativo o tecnico con lo scopo di potenziare il lavoro di segretariato, la manutenzione del settore informatico o altre funzioni di tipo amministrativo.

³La parte di ore attribuita di cui al cpv. 2 non può essere superiore alla metà delle ore cui hanno diritto ogni collaboratore o vicedirettore, al fine di salvaguardare un corretto esercizio delle mansioni pedagogiche.

⁴La ripartizione delle ore, di regola, è valida per l'intero biennio durante il quale resta in carica il Consiglio di direzione.

⁵Per determinare il grado di assunzione del personale di cui al cpv. 2 fa stato l'onere finanziario delle ore-lezione destinate a questo scopo secondo modalità definite dal Dipartimento.

⁶Il personale amministrativo è assunto con lo statuto d'incarico previsto dall'art. 15 Lord.

f) termine del mandato

Art. 21 Al termine del loro mandato i membri del consiglio di direzione eletti dai docenti sono reintegrati nella funzione da loro occupata al momento dell'inizio del loro mandato quali collaboratori di direzione, con precedenza rispetto ai docenti entrati successivamente nell'istituto.

g) base di calcolo

Art. 22 ¹La riduzione d'orario per l'esercizio della funzione di vicedirettore e di membro del consiglio di direzione è calcolata in base ad un denominatore uguale per tutti i docenti dello stesso grado o ordine di scuola; tale denominatore corrisponde all'onere d'insegnamento dei docenti di materie generali.

²La durata effettiva dell'attività di vicedirettore, rispettivamente di membro del consiglio di direzione, si ottiene moltiplicando il numero delle ore-lezione di riduzione concesse per i coefficienti propri ad ogni grado o ordine di scuola, in base a una normativa stabilita dal Dipartimento.

Il consiglio di direzione (art. 35 Lsc)

a) compiti

Art. 23 ¹I compiti del consiglio di direzione sono definiti dall'art. 35 della legge.³⁰

²La ripartizione dei compiti all'interno del consiglio di direzione è decisa dal consiglio di direzione stesso.

b) riunioni e verbali

³Il consiglio di direzione si riunisce, di regola, almeno una volta la settimana.

⁴Di ogni seduta viene tenuto un verbale.

Il collegio dei docenti (art. 36 e 37 Lsc)

a) membri del collegio

Art. 24³¹ ¹I docenti e le altre figure scolastiche possono essere, a pieno titolo, membri di un solo collegio; per la definizione fa stato la sede di servizio.

²Sono considerate figure scolastiche ai sensi del cpv. 1 gli orientatori scolastici e professionali, i bibliotecari, i logopedisti, gli psicomotricisti, gli operatori della differenziazione curricolare, gli educatori e i collaboratori non docenti incaricati della gestione dei casi difficili; quando essi operano in più sedi, il Dipartimento definisce l'istituto del quale essi sono membri del collegio dei docenti.

³I docenti e le altre figure scolastiche che non hanno la sede di servizio nell'istituto, come pure i docenti di scuola speciale operanti nella sede, possono partecipare alle sedute del collegio a titolo consultivo, compatibilmente con i propri impegni d'insegnamento.

²⁹ Art. introdotto dal R 27.11.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 695.

³⁰ Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

³¹ Art. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 345.

⁴Il direttore e il vicedirettore sono membri del collegio dei docenti.

b) compiti

Art. 25³² I compiti del collegio dei docenti sono definiti dall'art. 37 della legge. Compiti particolari possono essere previsti dal regolamento interno dell'istituto.

c) presidenza

Art. 26 ¹Il collegio dei docenti designa all'inizio di ogni anno scolastico un presidente cui compete la direzione delle sedute; egli può essere affiancato da un vicepresidente e da un segretario.

²Le cariche di cui al cpv. precedente sono incompatibili con quella di membro del consiglio di direzione.

d) riunioni

Art. 27 ¹Il collegio dei docenti si riunisce almeno due volte all'anno.

²La partecipazione alle riunioni è obbligatoria per i membri del collegio.

³Di regola le riunioni hanno luogo fuori dal tempo di lezione. Riunioni in tempo di lezione sono ammesse solo a partire dalle 16.30; in casi eccezionali gli uffici d'insegnamento e di formazione possono concedere delle deroghe.³³

e) partecipazione delle altre componenti alle sedute

Art. 28 Una rappresentanza delle altre componenti della scuola può essere invitata dal collegio a partecipare alle sedute senza diritto di voto; il numero dei rappresentanti e le modalità di partecipazione sono fissate dal regolamento interno dell'istituto.

f) convocazione

Art. 29 ¹Il collegio dei docenti è convocato dal direttore o per propria iniziativa o per richiesta del consiglio di direzione o di almeno 1/5 dei membri del collegio, sentito il presidente.

²La convocazione deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta, salvo che in caso di urgenza; la convocazione è accompagnata dall'elenco delle trattande.

g) quorum

Art. 30 ¹Il collegio può deliberare solo se è presente la maggioranza dei suoi membri.

²In mancanza del numero legale per deliberare il collegio è riconvocato entro due settimane.

h) deliberazioni e verbale

Art. 31 ¹Le deliberazioni possono avvenire soltanto su oggetti indicati nell'elenco delle trattande; in casi urgenti, all'inizio della seduta, il collegio può inserire nuove trattande previo consenso della maggioranza assoluta dei membri presenti.

²Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti; le elezioni sono effettuate secondo le norme stabilite dal regolamento interno dell'istituto.

³A richiesta anche di un solo membro le elezioni devono essere effettuate a scrutinio segreto.

⁴Di ogni seduta viene steso un verbale.

Istituti di scuola speciale (art. 24 Lsc)

Art. 32³⁴ Per gli istituti di scuola speciale fanno stato le indicazioni previste dal regolamento della pedagogia speciale del 26 giugno 2012.

CAPITOLO 2

Organi di conduzione degli istituti comunali o consortili della scuola dell'infanzia e della scuola elementare

³² Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

³³ Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 369.

³⁴ Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 369.

Composizione e finanziamento

(art. 27 Lsc e art. 34 cpv. 3 Lstip)

Art. 33 ¹La composizione della direzione degli istituti comunali e consortili spetta al municipio, rispettivamente alla delegazione scolastica consortile, sulla base delle possibilità indicate all'art. 27 cpv. 3 e 4 della legge.³⁵

²I relativi oneri sono interamente a carico dell'autorità di nomina.

Il direttore (art. 30 e 31 Lsc)

a) compiti

Art. 34 ¹I compiti specifici del direttore sono stabiliti dall'art. 31 della legge; negli istituti dove non esiste il consiglio di direzione il direttore assume anche i compiti previsti dall'art. 35 della legge.³⁶

²Il direttore inoltre:

- a) coordina l'organizzazione dei servizi e delle attività extrascolastiche;³⁷
- b) coordina l'utilizzazione delle infrastrutture scolastiche.

b) vigilanza e consulenza

Art. 35 L'opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica riguarda:

- a) le attività educative e l'insegnamento;
- b) i rapporti con gli allievi e i genitori;
- c) la vita dell'istituto;
- d) il rispetto delle norme che disciplinano il rapporto d'impiego del personale scolastico.³⁸

c) attività educative e insegnamento

Art. 36 Per quanto riguarda le attività educative e l'insegnamento, il direttore:

- a) collabora con l'ispettorato, assumendo i compiti pedagogico-didattici che esso gli attribuisce sulla base delle indicazioni cantonali;³⁹
- b) presta particolare assistenza ai docenti neoassunti;
- c) richiede, all'occorrenza, l'intervento o la collaborazione degli organi scolastici cantonali previsti dall'art. 11 della legge.⁴⁰

d) requisiti

Art. 37 ¹Il direttore deve essere in possesso di un titolo accademico o di un'abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari o nelle scuole dell'infanzia.⁴¹

²Egli deve inoltre possedere, di regola, un'esperienza d'insegnamento di almeno 4 anni ed eventuali altri requisiti, indicati nel bando di concorso, richiesti dallo specifico carattere di determinati istituti.

e) onere di lavoro

Art. 38⁴² ¹Il direttore può essere assunto a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore a metà tempo.

²In caso di assunzione parziale, non può assumere la funzione di docente titolare o di materie speciali nell'istituto di cui è direttore.⁴³

³⁵ Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

³⁶ Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

³⁷ Lett. modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.

³⁸ Lett. modificata dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 345.

³⁹ Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

⁴⁰ Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

⁴¹ Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2001, 370.

⁴² Disposizione transitoria:

L'Ufficio delle scuole comunali può autorizzare deroghe al principio di cui all'art. 38 cpv. 2 per il solo anno scolastico 2015/2016; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.

⁴³ Cpv. introdotto dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.

Il vicedirettore (art. 30 e 31 Lsc)

a) compiti

Art. 39 Il vicedirettore collabora con il direttore nello svolgimento delle sue funzioni e, in caso di assenza o di impedimento del direttore, ne assume i compiti e le responsabilità.

b) requisiti

Art. 40 ¹Il vicedirettore deve essere in possesso dei requisiti indicati nell'art. 37 cpv. 1 del presente regolamento.

c) onere di lavoro

²Il vicedirettore può essere assunto a tempo pieno, a tempo parziale oppure senza riduzione dell'onere d'insegnamento; in quest'ultimo caso egli beneficia di un compenso stabilito dall'autorità di nomina.⁴⁴

³Valgono le disposizioni previste dall'art. 22 cpv. 2 del presente regolamento.

d) numero dei vicedirettori

Art. 41 Il numero dei vicedirettori di un istituto comunale o consortile è deciso dal municipio, rispettivamente dalla delegazione scolastica consortile.

Membri del consiglio di direzione eletti dai docenti

(art. 34 Lsc)

a) istituzione del consiglio di direzione

Art. 42 L'istituzione del consiglio di direzione spetta al municipio, rispettivamente alla delegazione scolastica consortile.

b) designazione

Art. 43 ¹Il collegio dei docenti elegge i membri del consiglio di direzione di sua spettanza; la designazione è ratificata dall'autorità di nomina.

c) requisiti

²I candidati alla carica di membro del consiglio di direzione devono essere docenti nominati o incaricati almeno a metà tempo nella sede interessata, avere un'esperienza d'insegnamento di almeno 3 anni e avere la sede di servizio nella sede interessata.

d) numero dei membri

Art. 44⁴⁵ Il numero dei membri eletti dai docenti è stabilito dall'autorità di nomina, riservate le disposizioni dell'art. 34 cpv. 1 della legge.

e) riduzione dell'onere d'insegnamento

Art. 45 ¹La funzione di membro del consiglio di direzione comporta:

- a) una riduzione settimanale dell'onere d'insegnamento, oppure⁴⁶
- b) nel caso di un docente assunto a tempo parziale, un incarico aggiuntivo.⁴⁷

²Se quanto previsto al cpv. 1 non è possibile, l'autorità di nomina corrisponde un adeguato compenso.

³Valgono le disposizioni previste dall'art. 22 cpv. 2 del presente regolamento.

f) sostituzione, orario e termine del mandato

Art. 46 ¹Per la sostituzione dei docenti titolari e contitolari eletti nel consiglio di direzione che beneficiano di una riduzione dell'onere d'insegnamento, l'autorità di nomina procede mediante incarico annuale, previo concorso.

²...

⁴⁴ Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 282.

⁴⁵ Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 1996, 417.

⁴⁶ Lett. modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 282.

⁴⁷ Lett. modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 282.

⁴⁸ Cpv. abrogato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 370.

³Al termine del loro mandato i membri del consiglio di direzione eletti dai docenti sono reintegrati nella funzione da loro occupata al momento dell'inizio del loro mandato quali collaboratori di direzione, con precedenza rispetto ai docenti entrati successivamente nell'istituto.

Art. 47 ...⁴⁹

Il consiglio di direzione

Art. 48 Valgono le disposizioni previste dall'art. 23 del presente regolamento.

Il collegio dei docenti

Art. 49 Valgono le disposizioni previste dagli art. da 24 a 31 del presente regolamento.

CAPITOLO 3

Organi di conduzione degli istituti comunali postobbligatori

Art. 50 ...⁵⁰

CAPITOLO 4

Organi pedagogico-didattici

Il consiglio di classe (art. 38 Lsc)

a) composizione

Art. 51⁵¹ Nelle scuole cantonali i docenti che insegnano le materie obbligatorie nella stessa classe formano il consiglio di classe.

b) compiti

Art. 52 Il consiglio di classe ha i seguenti compiti:

- a) assicura l'informazione reciproca fra i docenti e promuove iniziative di coordinamento degli insegnamenti e di programmazione di attività della classe;
- b) esamina i risultati conseguiti dagli allievi alla fine di ogni periodo scolastico e discute il bilancio del lavoro della classe e di ogni allievo; comunica alle famiglie, agli allievi e ai datori di lavoro, secondo il caso, i risultati conseguiti al termine di ogni periodo;
- c) esamina le difficoltà che gli allievi incontrano nella vita scolastica e propone i possibili rimedi;
- d) esamina i casi personali e collettivi che gli vengono sottoposti;
- e) prende, presieduto dal direttore, le opportune decisioni a fine anno sul passaggio degli allievi da una classe a quella successiva e sul rilascio degli attestati finali; sono riservate le disposizioni particolari per le scuole postobbligatorie.⁵²

c) riunioni

Art. 53 ¹Il consiglio di classe si riunisce:

- a) all'inizio dell'anno scolastico;
- b) alla fine di ogni periodo scolastico;
- c) alla fine dell'anno scolastico.

²Il consiglio di classe può essere inoltre convocato, secondo le necessità, dal direttore, dal consiglio di direzione o dal docente di classe o su richiesta di almeno 1/5 dei docenti della classe.

³Di regola le riunioni hanno luogo fuori dal tempo di lezione. Riunioni in tempo di lezione sono ammesse solo a partire dalle 16.30; in casi eccezionali gli uffici d'insegnamento e di formazione possono concedere delle deroghe.⁵³

⁴⁹ Art. abrogato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2012, 282.

⁵⁰ Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.

⁵¹ Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.

⁵² Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

⁵³ Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 369.

d) partecipazione

Art. 54 1La partecipazione alle riunioni del consiglio di classe è obbligatoria per i docenti delle materie obbligatorie.

2La partecipazione dei docenti delle materie opzionali e facoltative e degli operatori scolastici specializzati è definita nei regolamenti delle leggi speciali.⁵⁴

e) modalità di funzionamento

Art. 55 La convocazione del consiglio di classe deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta, salvo in casi di urgenza; la convocazione è accompagnata dall'elenco delle trattande.

f) decisioni sulla promozione degli allievi

Art. 56 1Nel caso di decisioni sulla promozione degli allievi il consiglio di classe può deliberare solo se sono presenti tutti i suoi membri.

2Qualora per motivi di forza maggiore si verificano assenze, le deliberazioni avranno luogo solo nel caso in cui, a giudizio della direzione di istituto, sussistano le condizioni per una decisione corretta.⁵⁵

3I docenti riuniti per decidere della promozione di un allievo non possono astenersi dal voto; non è consentito il voto segreto.

4Delle decisioni prese si stende un verbale.

Il docente di classe (art. 38 Lsc)

a) attribuzione

Art. 57⁵⁶ 1A ogni classe delle scuole medie e delle scuole postobbligatorie è assegnato un docente di classe.

2A un docente delle scuole medie e delle scuole postobbligatorie è assegnata, di regola, una sola docenza di classe; nelle scuole professionali con tirocinio in azienda allo stesso docente possono essere assegnate, con criteri di proporzionalità, più docenze di classe.

3Al docente di classe è riconosciuta la riduzione dell'orario di insegnamento prevista dai regolamenti di applicazione delle leggi speciali.

b) compiti

Art. 58 I compiti del docente di classe sono:

- a) riunire e presiedere il consiglio di classe tranne nel caso di cui all'art. 52 lett. e) del presente regolamento;
- b) curare il buon andamento della classe e assicurare i contatti con le famiglie e, nelle scuole per apprendisti, con i maestri di tirocinio;
- c) verificare il carico complessivo di lavoro degli allievi, segnatamente per quanto attiene alle verifiche in classe e ai compiti a domicilio;
- d) valutare i problemi scolastici dei singoli allievi e mettersi a loro disposizione per aiutarli a risolverli;
- e) curare la redazione dei rapporti periodici di valutazione scolastica degli allievi;
- f) collaborare con l'orientatore scolastico e professionale, con il Servizio di sostegno pedagogico e con altri servizi.

Gruppi di docenti per materie (art. 10 cpv. 2 c Lsc)

Art. 59 1A partire dalla scuola media i docenti formano dei gruppi per ogni materia d'insegnamento o per materie affini. Di regola la costituzione avviene per istituto.

2I compiti e le modalità di funzionamento sono definiti nei regolamenti delle leggi speciali.

CAPITOLO 5 Organi di rappresentanza

⁵⁴ Cpv. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 345.

⁵⁵ Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

⁵⁶ Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 369.

L'assemblea degli allievi (art. 39 e 40 Lsc)

a) costituzione e riunioni

Art. 60⁵⁷ 1A partire dal secondo biennio della scuola media gli allievi si costituiscono in assemblea.

2La costituzione avviene previa informazione degli allievi da parte della direzione di istituto.

3Gli organi dell'assemblea informano tempestivamente la direzione di istituto sulle decisioni adottate.

4Le riunioni possono aver luogo anche in tempo di lezione; in tal caso possono essere utilizzate, ogni anno, al massimo 10 ore-lezione.

5Per le scuole professionali con tirocinio in azienda i regolamenti di applicazione delle leggi speciali possono prevedere modalità particolari di funzionamento dell'assemblea.

b) regolamento

Art. 61 L'assemblea degli allievi è disciplinata da un regolamento adottato dall'assemblea stessa; esso è approvato dal consiglio di direzione.

Riunioni degli allievi di una o più classi

(art. 43 cpv. 2 Lsc)

a) scopo

Art. 62 1Gli allievi di una classe o di più classi possono essere riuniti per esaminare e discutere i problemi scolastici e parascolastici della classe o delle classi stesse.

b) riunioni

2Le riunioni hanno luogo, di regola, fuori dell'orario di lezione; esse possono essere indette a partire dalla scuola media; i docenti interessati vi partecipano.

3Le riunioni sono convocate dal consiglio di direzione per propria iniziativa o su richiesta degli allievi o dei docenti.

L'assemblea dei genitori (art. 41 e 42 Lsc)

a) costituzione e riunioni

Art. 63⁵⁸ 1I genitori degli allievi si costituiscono in assemblea.

2La costituzione avviene previa informazione dei genitori da parte della direzione di istituto.

3Gli organi dell'assemblea informano tempestivamente la direzione di istituto sulle decisioni adottate.

b) regolamento

Art. 64 1L'assemblea dei genitori è disciplinata da un regolamento adottato dall'assemblea stessa; esso è approvato:

a) dal consiglio di direzione per gli istituti cantonali;⁵⁹

b) dagli ispettorati per gli altri istituti comunali e per le scuole speciali.⁶⁰

2Tutti i detentori dell'autorità parentale hanno diritto di voto.

Il consiglio d'istituto (art. 26 Lsc)

a) Istituzione

Art. 65 1Il consiglio d'istituto è istituito quando vi sia il consenso degli organi seguenti:

a) nelle scuole cantonali; del consiglio di direzione, del collegio dei docenti, dell'assemblea dei genitori e dell'assemblea degli allievi;⁶¹

b) nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari: del collegio dei docenti, dell'assemblea dei genitori, del municipio o della delegazione scolastica consortile e, a seconda dei casi, del consiglio di direzione o della direzione di istituto.⁶²

2Il consenso è espresso su richiesta della direzione, previa adeguata informazione delle componenti.

⁵⁷ Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

⁵⁸ Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

⁵⁹ Lett. modificata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.

⁶⁰ Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

⁶¹ Lett. modificata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.

⁶² Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

b) compiti

Art. 66⁶³ I compiti assegnati al consiglio d'istituto sono definiti dall'art. 26 della legge.

c) modalità di elezione

Art. 67 I rappresentanti dei docenti, dei genitori e degli allievi sono eletti per un anno scolastico dalle rispettive assemblee entro le prime sei settimane di scuola e sono sempre rieleggibili.

d) rappresentanti dei comuni

Art. 68 ¹Quando un istituto accoglie allievi provenienti da uno fino a tre comuni la designazione dei 3 rappresentanti comunali nel consiglio d'istituto è fatta dai rispettivi municipi, Ogni comune, indipendentemente dal numero degli allievi che frequentano l'istituto, deve essere rappresentato da almeno un membro.

²Quando un istituto accoglie allievi provenienti da più di tre comuni la designazione dei 3 rappresentanti comunali nel consiglio d'istituto avviene per sorteggio fra i comuni che hanno posto la loro candidatura. In ogni caso il rappresentante del comune sede dell'istituto vi fa parte di diritto.

³Per la scuola media i rappresentanti comunali sono scelti dalla Commissione scolastica intercomunale fra i suoi membri.

⁴I rappresentanti dei comuni sono designati entro le prime sei settimane di scuola, rimangono in carica per due anni e sono sempre rieleggibili.

e) modalità di funzionamento

Art. 69 ¹Nella prima seduta dell'anno scolastico il consiglio d'istituto elegge fra i suoi membri il presidente e il segretario; essi rimangono in carica per un anno e sono rieleggibili.

²Di ogni seduta viene redatto un verbale.

f) convocazione

Art. 70 ¹Il consiglio d'istituto è convocato dal presidente per iniziativa:

- a) del presidente stesso;
- b) del consiglio di direzione;
- c) di un terzo dei suoi membri;
- d) del Dipartimento.

²La prima seduta dell'anno scolastico è convocata direttamente dal consiglio di direzione.

Disposizioni comuni (art. 44 Lsc)

Art. 71⁶⁴ ¹Le disposizioni comuni indicate all'art. 44 della legge valgono per i seguenti organi:

- a) assemblea degli allievi;
- b) assemblea dei genitori;
- c) consiglio d'istituto.

²La possibilità di riconvocarsi secondo l'art. 44 lett. c) della legge vale solo per l'assemblea dei genitori.

Art. 71a ...⁶⁵

CAPITOLO 6 Regolamento degli istituti

⁶³ Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

⁶⁴ Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

⁶⁵ Art. abrogato dal R 22.1.2014; in vigore dal 24.1.2014 - BU 2014, 53; precedente modifica: BU 2003, 369.

Regolamento interno (art. 24 cpv 7 Lsc)

Art. 72⁶⁶ Entro un anno dalla sua costituzione, ogni istituto deve darsi un regolamento interno, preventivamente sottoposto in consultazione alle sue componenti, la cui approvazione spetta al Dipartimento per le scuole cantonali e ai municipi, rispettivamente alle delegazioni scolastiche consortili, per le scuole comunali e consortili, su preavviso degli ispettorati.

TITOLO III Insegnamento privato

Insegnamento in lingua italiana (art. 80 cpv. 2 Lsc)

Art. 73 ¹La deroga prevista dall'art. 80 cpv. 2 della legge è concessa dal Dipartimento solo nel caso di famiglie che risiedono temporaneamente e per un massimo di sei anni nel Cantone.⁶⁷

²Durante tale periodo agli allievi in età d'obbligo scolastico l'insegnamento deve essere impartito, almeno nella misura di 1/5 dell'orario settimanale, in lingua italiana.⁶⁸

³Dopo i sei anni la famiglia deve iscrivere i propri figli in età d'obbligo scolastico in una scuola pubblica o privata in cui l'insegnamento sia impartito interamente in lingua italiana.⁶⁹

⁴È riservata l'applicazione degli art. 53 cpv. 2 e 54 della legge.⁷⁰

Apertura ed esercizio di scuole private

Art. 73a⁷¹ ¹L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di scuole private deve essere richiesta al Dipartimento presentando un'istanza motivata.

²Per le scuole dell'obbligo l'istanza deve contenere in particolare la descrizione del progetto pedagogico, che deve essere congruente con quanto disposto dalla legge, ed un piano economico che attesti la sostenibilità finanziaria della scuola a medio termine.

³All'istanza vanno allegati i documenti previsti dalla legge (art. 82 cpv. 4 e 5, 83 cpv. 1 e 2, 86 cpv. 2), nonché un'attestazione di idoneità dei locali giusta gli art. 82 cpv. 6 e 86 cpv. 3 della legge.

⁴La decisione sul rilascio dell'autorizzazione, sulla sua limitazione e sulla sua revoca compete al Dipartimento.

⁵È data facoltà di reclamo allo stesso Dipartimento.

Vigilanza generale e didattica sulle scuole dell'infanzia, elementari e medie private parificate

(art. 82, 83 e 96 Lsc)⁷²

Art. 74⁷³ ¹Nell'ambito della vigilanza generale e didattica delle scuole dell'infanzia, elementari e medie private parificate, il Dipartimento accerta che i requisiti necessari al riconoscimento siano costantemente soddisfatti.

²La vigilanza è esercitata dagli organi a questo preposti per le corrispondenti scuole pubbliche.

³Il Dipartimento vigila anche affinché nell'esercizio dell'attività scolastica le scuole dell'infanzia, elementari e medie private parificate rispettino le disposizioni relative all'insegnamento contenute nelle leggi speciali e nei rispettivi regolamenti di applicazione, con particolare riferimento ai piani di studio, alle valutazioni e ai criteri di promozione, alla durata e all'organizzazione dell'anno scolastico.

⁴La presente disposizione si applica anche alle scuole speciali private.

⁶⁶ Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 369.

⁶⁷ Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedenti modifiche: BU 2003, 369; BU 2005, 13.

⁶⁸ Cpv. modificato dal R 12.1.2005; in vigore dal 1.7.2005 - BU 2005, 13.

⁶⁹ Cpv. modificato dal R 12.1.2005; in vigore dal 1.7.2005 - BU 2005, 13; precedente modifica: BU 2003, 369.

⁷⁰ Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

⁷¹ Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 369.

⁷² Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.

⁷³ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286; precedenti modifiche: BU 2003, 369; BU 2012, 282.

Vigilanza generale sulle scuole dell'infanzia, elementari e medie private non parificate (art. 82 e 85 Lsc)⁷⁴

Art. 75⁷⁵ 1Nell'ambito della vigilanza generale sulle scuole dell'infanzia, elementari e medie private non parificate, il Dipartimento accerta che i requisiti necessari all'apertura e all'esercizio siano costantemente soddisfatti.

²La vigilanza è esercitata dagli organi a questo preposti per le corrispondenti scuole pubbliche.

Elenco delle scuole private dell'infanzia, elementari e medie⁷⁶

Art. 76⁷⁷ Il Dipartimento pubblica annualmente l'elenco delle scuole private dell'infanzia, elementari e medie parificate e non parificate.

Art. 77 ...⁷⁸

Art. 78 ...⁷⁹

Art. 79 ...⁸⁰

Passaggio di allievi dalle scuole dell'infanzia, elementari e medie non parificate alle scuole obbligatorie pubbliche o private parificate (art. 85 cpv. 2 Lsc)⁸¹

Art. 80⁸² 1Il passaggio di allievi dalle scuole dell'infanzia, elementari e medie non parificate alle scuole obbligatorie pubbliche o private parificate è subordinato al superamento di una prova di accertamento.

2...⁸³

³Le prove di accertamento sono organizzate dalle direzioni di istituto interessate in base alle modalità stabilite dai rispettivi regolamenti di applicazione delle leggi speciali.

Passaggio di allievi dalle scuole medie non parificate e dalle scuole medie superiori private alle scuole medie superiori pubbliche (art. 85 cpv. 3 Lsc)

Art. 81 1Il passaggio di allievi dalle scuole medie non parificate e dalle scuole medie superiori private alle scuole medie superiori pubbliche è subordinato al superamento di esami d'ammissione.⁸⁴

²Gli esami d'ammissione sono organizzati entro la fine di agosto, di regola in ogni istituto di scuola media superiore, in base alle modalità stabilite dai rispettivi regolamenti degli studi.

Insegnamento presso le famiglie

Art. 81a⁸⁵ La concessione dell'autorizzazione di cui all'art. 90 della legge spetta alla Divisione della scuola; è data facoltà di reclamo alla stessa Divisione.

⁷⁴ Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.

⁷⁵ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286; precedente modifica: BU 2012, 282.

⁷⁶ Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.

⁷⁷ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286; precedente modifica: BU 2012, 282.

⁷⁸ Art. abrogato dal R 15.4.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 199; precedenti modifiche: BU 2003, 417; BU 2012, 282.

⁷⁹ Art. abrogato dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 417; precedente modifica: BU 1994, 77; BU 2002, 76; BU 2003, 369.

⁸⁰ Art. abrogato dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 417.

⁸¹ Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.

⁸² Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286; precedenti modifiche: BU 2003, 369; BU 2012, 282; BU 2014, 340.

⁸³ Cpv. abrogato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 54.

⁸⁴ Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.

⁸⁵ Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 369.

TITOLO IV
Norme concernenti la procedura di ricorso in materia di valutazioni scolastiche
CAPITOLO 1
Generalità

Ricorso contro le valutazioni scolastiche (art. 96 Lsc)

a) campo di applicazione

Art. 82 ¹Le norme concernenti la procedura di ricorso in materia di valutazioni scolastiche si applicano sia alle scuole pubbliche sia alle scuole parificate.

²Il ricorso è proponibile solamente contro quelle finali o d'esame.

b) autorità di ricorso (art. 11 e 27 Lsc)

³Il ricorso è proponibile:

a) all'ispettorato per le valutazioni nelle scuole dell'infanzia ed elementare;⁸⁶

b) alla direzione di istituto, in tutti gli altri casi;⁸⁷

c) al Consiglio di Stato contro le decisioni delle due precedenti istanze.⁸⁸

CAPITOLO 2
Ricorsi in prima istanza

Ricorsi all'ispettorato e alla direzione di istituto

(art. 96 cpv. 2 Lsc)⁸⁹

Art. 83 ¹Hanno facoltà di ricorso gli allievi e le allieve personalmente interessate se hanno compiuto il diciottesimo anno d'età, altrimenti i loro genitori o tutori, o i loro rappresentanti legali.

²...

³...

Ricevibilità e irricevibilità (art. 92 Lsc)

Art. 84 ¹I ricorsi che non adempiono ai requisiti di cui all'art. 83 sono rinviati al ricorrente per completazione sotto comminatoria di irricevibilità una volta trascorso il nuovo termine assegnato.

²Ai ricorsi dichiarati irricevibili è applicabile quanto previsto dall'art. 92 Lsc.

Evasione dei ricorsi

Art. 85⁹² ¹I ricorsi sono trasmessi d'ufficio per decisione all'autorità competente secondo la legge (ispettorato o direzione di istituto).⁹³

²L'ispettorato o la direzione di istituto decidono dopo avere accertato i fatti rilevanti e avere dato la possibilità al ricorrente e ai docenti di essere sentiti, per iscritto od oralmente.⁹⁴

³Quando il ricorso concerne decisioni del consiglio di classe, ed esso non può riunirsi compatibilmente con l'urgenza di una decisione sul futuro scolastico dell'allievo, in sua vece può essere sentito il solo docente di classe.

⁴La decisione deve essere motivata, indicare il termine di ricorso al Consiglio di Stato ed essere comunicata al ricorrente per lettera raccomandata.⁹⁵

Art. 86 ...⁹⁶

⁸⁶ Lett. modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286; precedenti modifiche: BU 2009, 309; BU 2012, 282; BU 2014, 340.

⁸⁷ Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

⁸⁸ Lett. modificata dal R 7.7.2009; in vigore dal 7.7.2009 - BU 2009, 309.

⁸⁹ Nota marginale modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

⁹⁰ Cpv. abrogato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.

⁹¹ Cpv. abrogato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.

⁹² Art. modificato dal R 7.6.1995; in vigore dal 13.6.1995 - BU 1995, 303.

⁹³ Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

⁹⁴ Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

⁹⁵ Cpv. modificato dal R 7.7.2009; in vigore dal 7.7.2009 - BU 2009, 309.

⁹⁶ Art. abrogato dal R 7.6.1995; in vigore dal 13.6.1995 - BU 1995, 303.

Art. 87 ...⁹⁷

CAPITOLO 3 Ricorsi in seconda istanza

Art. 88 ...⁹⁸

Art. 89 ...⁹⁹

TITOLO V Disposizioni transitorie e finali

Art. 90 ...¹⁰⁰

Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 91 ¹Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a partire dall'anno scolastico 1992/1993 e si applica pertanto, laddove è il caso, anche alle attività organizzative che ne costituiscono la preparazione.

²Con l'entrata in vigore del regolamento sono abrogate le decisioni governative anteriori al presente regolamento e attinenti alla materia ivi contenuta.

Pubblicato nel BU **1992**, 177.

Norma transitoria

Le tasse di cui all'art. 1b si applicano per coloro che richiedono di frequentare per la prima volta queste scuole a partire dall'anno scolastico 2009/10; per coloro che già frequentano nel 2008/09 queste scuole si applicano - fino alla conclusione degli studi presso le scuole interessate - le tasse precedentemente previste.

Tasse precedenti:

- | | |
|---|------------------------------|
| a) scuola media | fr. 4000.-- |
| b) scuole medie superiori e scuole speciali | da fr. 5000.-- a fr. 7000.-- |
| c) scuole professionali | da fr. 3000.-- a fr. 7000.-- |

BU **2009**, 179.

⁹⁷ Art. abrogato dal R 7.6.1995; in vigore dal 13.6.1995 - BU 1995, 303.

⁹⁸ Art. abrogato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118; precedente modifica: BU 2009, 309.

⁹⁹ Art. abrogato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.

¹⁰⁰ Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.